

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1581 del 24/03/2017
Oggetto	CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA A FORLÌ - LOCALITÀ VILLA SELVA CON CAMBIO TITOLARITÀ RICHIEDENTE: ZOCCA STEFANO L.R. CONCESSIONARIO: SO.F.TER. S.P.A. USO: INDUSTRIALE (RAFFREDDAMENTO) PRATICA CPPA2337
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1629 del 24/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA A FORLÌ - LOCALITÀ VILLASELVA CON CAMBIO TITOLARITÀ**  
**RICHIEDENTE: ZOCCA STEFANO L.R.**  
**CONCESSIONARIO: SO.F.TER. S.P.A.**  
**USO: INDUSTRIALE (RAFFREDDAMENTO)**  
**PRATICA FCPA2337**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

## PREMESSA

La Ditta So.F.teR. S.p.A. subentra all’utilizzo di acqua pubblica sotterranea dal pozzo n. 10352 codice risorsa FCA291 (FCPPA2337) ubicato in via Mastro Giorgio 1, Località Villaselva nel comune di Forlì, in precedenza concessionato, con determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 17767 del 24/11/2005, alla Ditta MACIFIN srl.

## VISTA:

- la domanda di **concessione ordinaria e il cambio di titolarità** della risorsa FCA 291 per prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale presentata in data 27 dicembre 2016, con Protocollo PG/2016/18727 in medesima data, dal Sig. ZOCCA STEFANO (C.F. ZCCSFN75T26B296B) legale rappresentante della Ditta **So.F.teR. S.p.A. C.F.: 09211800157** avente sede a Forlì, Località Villaselva, in via Mastro Giorgio 1 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 155 mapp. 15 sub 9;
- la contemporanea dichiarazione, parte integrante della domanda, del Legale Rappresentante della Ditta Macifin Srl che autorizza la Società So.F.teR. S.p.A. all’utilizzo della risorsa FCA291 pozzo n. 10352;

#### VISTI inoltre:

- il parere conforme del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:
  - a) *l'emungimento di acqua dal pozzo esistente deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. Si rimanda quindi all'autorità idraulica competente per le valutazioni sui quantitativi emunti, considerato che quelli richiesti sono significativamente superiori a quelli precedentemente autorizzati.*
- il parere dell'Autorità dei Bacini Regioni Romagnoli in cui il prelievo può risultare ammissibile a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) *a condizione che nel corso del presente procedimento in capo a Codesto Ufficio Istruttore venga accertata la impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative..... (acque superficiali, risparmio, riuso, ricircolo della risorsa nei processi produttivi;*
  - b) *con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale;*
- il parere interno della SAC-Unità Concessioni Acque Minerali e Termali che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica dal pozzo n. 10352 FCA291 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

#### PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria con bonifico in data 19/12/2016;

#### DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 50 del 08/03/2017 e che nei 15 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

#### RITENUTO:

- che la prescrizione di cui al punto a) dell'Autorità dei Bacini Regioni Romagnoli sia già soddisfatta dal previsto impianto utile a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica contenuto nel fascicolo istruttorio;
- che, in generale, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la **concessione ordinaria con cambio di titolarità** possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 6 e 28 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di **autorizzare** il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (raffreddamento) dalla risorsa FCA291 (pozzo n. 10352) e di **assentire il relativo cambio di titolarità** alla Ditta **So.F.teR. S.p.A. CF: 09211800157** avente sede a Forlì, Località

Villaselva, in via Mastro Giorgio 1 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 155 mapp. 15 sub 9;

2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile massima è pari a un volume complessivo annuo di circa **mc. 66240** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati del Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di autorizzare il prelievo sulla base dell'installazione di impianti di riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica come risulta dalla documentazione tecnica contenuta nel fascicolo istruttorio;
4. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**;
5. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
6. di fissare in **€ 2.071,67=** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale deve essere versato prima del ritiro del presente atto;
7. di fissare, il canone annuo in **€ 2.071,67=** sulla base della normativa citata in premessa. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. Il canone dell'anno in corso viene determinato in 9/12 per un importo di € 1553,75= da versare prima del ritiro del presente atto;
8. di stabilire che i canoni per gli anni successivi devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

#### **DI STABILIRE CHE:**

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
11. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

***Il Dirigente Responsabile***  
**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena**  
***(Arch. Roberto Cimatti)\****

***\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale (raffreddamento) con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta So.F.teR. S.p.A. CF: 09211800157 (pratica FCPA2337).**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite il pozzo esistente n. 10235 risorsa FCA291 avente le seguenti caratteristiche:
  - diametro mm 250
  - profondità m 100
  - pompa sommergibile:
    - portata max della pompa 16,66 l/s
    - portata media della pompa 3,33 l/s
    - potenza della pompa Kw 22
  - coordinate geografiche UTM \*32: X= 44.22.04 Y=12.109.82;
2. Il prelievo è ubicato nel Comune di Forlì (FC), Località Villaselva, in via Mastro Giorgio 1 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 155 mapp. 15 sub 9.
3. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso industriale “a servizio del processo di raffreddamento per la produzione di compound termoplastico” per impedire l'incollaggio dei fili o dei granuli estrusi.

**ART. 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**.

**ART. 3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 16,66
  - portata media della pompa 3,33 l/s
  - volume annuo complessivo prelevato circa mc. 66240

2. In concessionario provvederà ad installare di impianti di riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica come risulta dai progetti contenuti nel fascicolo istruttorio.
3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

#### **ART. 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. **Il concessionario è obbligato**, in base al parere dell'Autorità di Bacino:
  - l'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
  - a trasmettere all'Autorità di Bacino ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore dell'anno trascorso;

La comunicazione a questa Agenzia con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) entro il 31 gennaio.

3. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Agenzia Arpae concedente.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

## ART. 5

### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## ART. 6

### DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## ART. 7

### DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

## ART. 8

### RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026.**

## ART. 9

### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

#### **ART. 10**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**